

Pubblicato il 25/02/2022
N. 01342/2022REG.PROV.COLL.
N. 05088/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5088 del 2021, proposto da 3.M.C. spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Umberto Conti, con domicilio digitale come da PEC nei Registri di giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC nei Registri di giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione prima) n. 00214/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 il Cons. Pier Luigi Tomaiuolo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La società appellante, in data 14 dicembre 2020, inoltrava all'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, «ai sensi della L. 241/1990», istanza di accesso ad un serie di 48 atti, deliberazioni, determinazioni e provvedimenti adottati dall'amministrazione, ivi puntualmente elencati e relativi a procedure di gara e a contratti di fornitura stipulati tra le parti tra il 2005 e il 2015, necessari «per valutare l'esattezza degli adempimenti contrattuali» e porli «a sostegno di azioni giudiziarie».

Avverso il silenzio dell'amministrazione l'istante proponeva ricorso innanzi al TAR Abruzzo, per l'accertamento dell'inadempimento e l'ostensione degli atti richiesti.

L'amministrazione si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso, ed instando nel merito per il suo rigetto.

Con la sentenza gravata il TAR Abruzzo respingeva il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la 3.M.C. spa, lamentandone l'erroneità per violazione degli artt. 22 -25 della legge n. 241 del 1990 e per «errata lettura degli atti e documenti di causa».

Si è costituita in appello l'Azienda resistente, riproponendo l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell'istante, eccezione rimasta assorbita in primo grado, e l'infondatezza del merito del ricorso avversario.

Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- L'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado può essere analizzata unitamente al merito della decisione, poggiando essa sul rilievo del decorso del tempo utile alla prescrizione dei

diritti di credito per la cui tutela l'istante ha richiesto l'accesso agli atti sopra indicati, ossia su una delle due *rationes decidendi* del rigetto in primo grado, fondato, altresì, sulla ritenuta eccessiva gravosità dell'istanza, in quanto volta, in sostanza, ad un «accesso generalizzato» sugli atti della pa.

4.- L'appello è fondato.

Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'istanza di accesso agli atti formulata dalla società ricorrente in primo grado non è un'istanza di accesso civico, ma di accesso difensivo, volto all'ostensione di atti relativi a rapporti contrattuali tra essa ricorrente e l'amministrazione.

La chiara finalità difensiva, dichiarata nella stessa istanza e nella corrispondenza che ne è seguita con l'amministrazione, è quella di valutare la proposizione di azioni giudiziarie per il pagamento delle somme asseritamente dovute dall'ASL a titolo di ritardo nel pagamento di forniture.

L'istanza di accesso, poi, pur avendo ad oggetto non pochi atti, non può considerarsi massiva o tale da determinare una paralisi dell'attività amministrativa, anche perché il loro rinvenimento è agevolato dalla specifica individuazione operata dall'istante in relazione a procedure di evidenza pubblica e ai conseguenti rapporti contrattuali tra le parti.

A fronte di tale specifica individuazione e della presenza di un interesse difensivo in capo all'istante, l'amministrazione ha, senz'altro, l'obbligo di procedere all'ostensione.

Non assume rilievo la possibile prescrizione dei diritti di credito per la cui difesa in giudizio l'istante chiede l'ostensione, perché – anche a prescindere dal rilievo che la prescrizione paralizza il credito solo se eccepita in giudizio e può essere oggetto di atti interruttivi – la fondatezza dell'eventuale futura iniziativa giudiziaria non può essere sindacata dalla pubblica amministrazione e, conseguentemente, dal giudice dell'accesso (tra le tante, C.d.S., Adunanza plenaria, 18 marzo 2021, n. 4; C.d.S., sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431).

Per la stessa ragione non è condivisibile il riferimento, pure contenuto nella sentenza gravata, alla non necessità nell'eventuale giudizio civile delle delibere a contrarre, per ciò solo considerata causa ostativa all'accoglimento dell'istanza di accesso.

5.- Conclusivamente, l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, l'amministrazione appellata, non avendo specificamente contestato di essere in possesso degli atti in questione, deve essere condannata alla loro ostensione all'istante.

Ai sensi dell'art. 116, comma 4, cod. proc. amm., l'accesso, avuto riguardo al numero dei documenti richiesti, dovrà avvenire nel termine, che si stima congruo, di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza.

6.- Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina all'amministrazione appellata di consentire all'appellato l'accesso agli atti richiesti con l'istanza di cui in parte motiva, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente sentenza;

condanna l'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in complessive euro 4.000,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Giulio Veltri, Presidente FF

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pier Luigi Tomaiuoli

IL PRESIDENTE
Giulio Veltri

IL SEGRETARIO